

SENTENZA 287/2025

REPERTORIO 312/2025

LIQUIDAZIONE 34/2025
CONTROLLATA

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Stefano Cardinali	Presidente
dott. Fabio Miccio	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.

pronuncia la seguente

SENTENZA

(art 270 d.lgs n. 14/2019 – di seguito CCII-)

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di FORCELLINI HILLARY,
residente in [REDACTED] - C.F. FRCHLR89R69H501Q -

Premesso che

-) FORCELLINI HILLARY, tramite il gestore designato dall'Organismo di
Composizione della crisi, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione
controllata dei propri beni, allegando, anche tramite rinvio alla relazione del gestore
depositata con il ricorso

- ✓ di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da
leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto consumatrice ex art 2 lett
e) CCII ;
- ✓ di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio economico – finanziario,
iniziata nella seconda metà dell'anno 2022 allorchè, cessato il rapporto di lavoro
del convivente [REDACTED], i molteplici
impegni finanziari assunti nel corso del tempo, in misura prevalente unitamente
al compagno, sono risultati sproporzionati rispetto alle sue personali capacità
reddituiali e consistenza patrimoniale, costituite soltanto dalla quota della metà
indivisa dell'immobile acquistato unitamente al convivente nel 2020, contraendo



mutuo ipotecario oltre a mutuo chirografario con il medesimo istituto bancario,
da un' autovettura [REDACTED] e da una retribuzione mensile di circa [REDACTED] euro.

Considerato in diritto che

-) nell'ambito del Titolo V del CCII dedicato alla " *Liquidazione giudiziale*", il Capo IX disciplina la " *Liquidazione controllata del sovraindebitato*", prevedendo all'**art 268** che " *Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*";

-) l'**art 2 CCII** definisce alla **lett c)** " «*sovraindebitamento*»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza" e alla successiva **lettera e)** " «*consumatore*»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta...".

Ritenuto che nel caso di specie

-) questo ufficio sia territorialmente competente *ex art 27 co 3 lett. c) CCII* a decidere l'istanza in esame, avendo la ricorrente dimostrato di essere residente a Roma da un periodo eccedente l'anno antecedente il deposito del ricorso (*cf* doc. 4 , 5 ricorso);

-)la ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, emergendo dalla documentazione depositata la sua qualità di ' consumatore' *ex art 2 lett e) CCII* e precisamente lavoratrice dipendente part time della società [REDACTED] (*cf* doc. 8 del deposito integrativo sub cartella 5 rar; doc. 36 del deposito integrativo sub cartella 6 rar);

-) l'incapacità della ricorrente di adempiere con regolarità alle obbligazioni di cui è titolare, a prescindere dalla sua eventuale ascrivibilità a mancanza di prudenza e diligenza, non rilevando quest'ultima in questa fase, emerga dalla significativa protratta sproporzione tra l'entità complessiva dei debiti anche assunti solidamente con [REDACTED] e di cui risponde per l'intero, quantificati dall'OCC in euro 268.606,55, e le



sue limitate capacità reddituali e patrimoniali, complessivamente stimate dall'OCC in euro 99.500,00;

-) sussistano, dunque, i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della ricorrente.

Ritenuto che nel caso di specie

-) la non conferenza con la richiesta dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata delle considerazioni, presenti nella relazione dell'OCC, relative 'al confronto con l' alternativa liquidatoria' e alla 'fattibilità del piano di liquidazione' giustificano la nomina di un liquidatore diverso dal gestore designato dall'OCC ex art 270 co 2 lett.b) CCII

P. Q. M.

visti gli artt. 2 co 1 lett. d), 268-270 CCII;

DICHIARA

aperta la liquidazione controllata dei beni di FORCELLINI HILLARY, residente in
[REDACTED] - C.F. FRCHLR89R69H501Q -

NOMINA

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano, cui - ex art 268 co 4 lett b) CCII - è riservata la determinazione del limite entro il quale i crediti retributivi del ricorrente non sono compresi nella liquidazione perché occorrenti al suo mantenimento;

NOMINA

liquidatore il dott. Gianluigi Degli Esposti Zoboli

ORDINA

al debitore entro 7 gg il deposito dell'elenco dei creditori

ASSEGNA

ai creditori risultanti dal suddetto elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 gg giorni entro il quale a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, precisando che alla stregua dell'art 10 co 3 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

ORDINA

Tribunale di Roma
XIV sez civile – sezione fallimentare

est: dott. C. Bifano



-) la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e l'esecuzione di tale ordine a cura del liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore.

MANDA

alla cancelleria per la notifica della sentenza al debitore

ONERA

il ricorrente della notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma il 2.04.2025

Il giudice relatore
dott. Carmen Bifano

Il Presidente
dott. Stefano Cardinali

